

TI_GERICHTE 60.2009.269 vom 8. Oktober 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-10-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2009.269

FR: TI_GERICHTE 60.2009.269 du 8 octobre 2009

IT: TI_GERICHTE 60.2009.269 del 8 ottobre 2009

Regeste

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di proroga di una misura terapeutica stazionaria e di non liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria. Commissione per l'esame dei condannati pericolosi

Erwägungen

E. 1

. 1.1. Il giudice dell'applicazione della pena – giusta l'art. 339 cpv. 1 lit. c/i CPP, secondo cui è competente a prolungare le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 cpv. 4 CP) e ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria (art. 62 e 62d cpv. 1 CP) – ha deciso di non liberare condizionalmente RI 1 e, contestualmente, di mantenere la misura terapeutica stazionaria fino al 7.1.2010.

E. 1.2

Giusta l'art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti dall'art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP. Il gravame 13/14.7.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

E. 2

. 2.1. L'art. 62 CP prevede, tra l'altro, che “ l'autore è liberato condizionalmente dall'esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà ” (cpv. 1), che “ il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'art. 59 (...) ” (cpv. 2) e che “ durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova, l'autorità d'esecuzione può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta ” (cpv. 3) (StGB PK – S. TRECHSEL / B. PAUEN BORER, Zurigo / S. Gallo 2008, n. 1 ss. ad art. 62 CP; BSK Strafrecht I – M. HEER, 2. ed., Basilea 2007, n. 6 ss. ad art. 62 CP). Rispetto al diritto previgente, l'art. 62 CP disciplina unicamente una liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria. Come annota il Messaggio del Consiglio federale, le disposizioni sulla liberazione da un trattamento stazionario sono notevolmente inasprite rispetto al diritto previgente (Messaggio n. 98.038 del 21.9.1998, in FF 1999, p. 1669 ss., p. 1766).

E. 2.2

La liberazione condizionale è vincolata ad una prognosi favorevole circa il futuro comportamento della persona sottoposta a misura. Come ricorda la dottrina, l'esame relativo alla liberazione condizionale da un trattamento stazionario per la cura di turbe

psichiche è estremamente delicato, in quanto mette in concorrenza da una parte gli interessi dell'autore, e dall'altra quelli della sicurezza pubblica. Per formulare la prognosi favorevole occorre domandarsi se esista ancora il pericolo di altri comportamenti punibili. Non si tratta di una valutazione retrospettiva del risultato del trattamento, ma una prognosi futura. Per formulare la prognosi, occorre valutare lo stato di salute attuale del richiedente la liberazione, e chiedersi come si presenterebbe la situazione di detta persona in stato di libertà, tenuto conto delle eventuali modalità di messa in libertà. Occorre distinguere tra una valutazione del decorso di una terapia e gli aspetti di pubblica sicurezza: un progresso nella terapia non significa a tutti i costi che l'autore debba essere meno protetto (BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 22 ad art. 62 CP).

E. 2.3

Per operare detta valutazione, il legislatore ha previsto l'audizione dell'interessato, un rapporto della direzione dell'istituzione dell'esecuzione e, in determinati casi, l'allestimento di una perizia psichiatrica da parte di un perito indipendente e di un rapporto di una Commissione di specialisti [“ L'autorità competente esamina d'ufficio o a richiesta se e quando l'autore debba essere liberato condizionalmente dall'esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all'anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell'istituzione di esecuzione . S e l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'art. 64 capoverso 1, l'autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore ” (art. 62d CP) (StGB PK – S. TRECHSEL / B. PAUEN BORER, op. cit., n. 1 ss. ad art. 62d CP; BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 1 ss. ad art. 62d CP)].

E. 2.4

Infine, a' sensi dell'art. 59 cpv. 4 CP “ la privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni ” (StGB PK – S. TRECHSEL / B. PAUEN BORER, op. cit., n. 15 ad art. 59 CP; BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 123 ss. ad art. 59 CP).

E. 3

. 3.1. La procedura inerente la liberazione condizionale del ricorrente – stante la natura dei reati da lui commessi (art. 64 cpv. 1 CP) – dispone tra l'altro, come esposto, che il competente giudice decida dopo avere sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria (art. 62d cpv. 2 CP).

E. 3.2

In Ticino detto ruolo è stato assunto dalla Commissione per l'esame dei condannati pericolosi (art. 343 cpv. 1 CPP). Si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante dell'autorità di esecuzione della pena, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale

(art. 343 cpv. 2 CPP). Essa interviene su domanda del giudice dell'applicazione della pena e dell'autorità di esecuzione (art. 344 cpv. 2 CPP) e riferisce sulla personalità del condannato (art. 344 cpv. 1 CPP).

E. 3.3

L'Alta Corte – pronunciandosi sulla facoltà del condannato, che aveva postulato la liberazione condizionale (art. 86 CP), di ricusare i membri della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi – ha ritenuto che “ (...) la commissione chiamata a valutare la pericolosità del detenuto debba offrire garanzie di imparzialità. Difatti, sebbene tale commissione assuma una funzione consultiva e non giudicante, il suo parere è di sicuro rilievo per l'autorità che deve pronunciarsi sulla liberazione condizionale. Posto come per pericolosità pubblica si debba intendere, tra l'altro, il rischio che l'interessato commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona (art. 75a cpv. 3 CP), la valutazione della commissione sulla pericolosità del detenuto è tale da influire in modo determinante sulla formulazione della prognosi nell'ambito dell'esame della liberazione condizionale. (...) Va inoltre rilevato che il parere della commissione è il risultato di un'indagine interdisciplinare (v. FF 1999 1772), emesso quindi dopo un esame del caso sotto il profilo psichiatrico, criminologico e giuridico. In simili circostanze, seppur l'autorità competente non sia vincolata dalla posizione della commissione, difficilmente si scosterà dalla raccomandazione da questa espressa. Al detenuto deve quindi essere riconosciuta la facoltà di far valere dei motivi di ricusa nei confronti dei membri della commissione, analogamente a quanto avviene nei confronti degli esperti ” (decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 IV 289). Il Tribunale federale – in ragione della rilevanza del parere della Commissione per la decisione del giudice dell'applicazione della pena – ha quindi riconosciuto il diritto del condannato di ricusare tutti i suoi membri come fossero esperti, ovvero periti. Attribuisce pertanto alla Commissione lo stato di perito (cfr., in questo senso, BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 30 ad art. 62d CP), ancorché essa formalmente non abbia questa natura giuridica. In queste circostanze, si può ritenere – alla luce di dette considerazioni giurisprudenziali inerenti, segnatamente, la rilevanza del parere della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi – che il suo rapporto debba essere trattato alla stregua di una perizia (anche se – dal profilo formale – non ha questo carattere).

E. 4

. 4.1. Il giudice dell'applicazione della pena – nel suo giudizio 2.7.2009 – ha indicato, con riferimento alla procedura giusta l'art. 62d CP, che tutte le formalità erano state da lui rispettate con l'audizione di RI 1 il 23.2.2009 e con l'acquisizione agli atti del procedimento del rapporto 3.2.2009 della Direzione della _____, della perizia 7.5.2009 del dr. med. _____ e del rapporto 26.11.2007 della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, rapporto che “ (...) mantiene la propria validità ” (decisione 2.7.2009, p. 26, inc. GIAP _____).

E. 4.2

La Commissione per l'esame dei condannati pericolosi è stata interpellata il 9.10.2007 dal giudice dell'applicazione della pena nell'ambito della procedura aperta in seguito ad istanza 5/6.7.2007 in capo alla liberazione condizionale da misura terapeutica stazionaria. Il 26.11.2007 ha comunicato il suo rapporto. Si è di conseguenza espressa sul ricorrente quasi due anni fa. Ora, questa circostanza – di per sé – non compromette l'attendibilità del suo

parere. Il Tribunale federale – pronunciandosi sulle esigenze in merito al grado di attualità di un rapporto peritale, giurisprudenza applicabile per analogia al parere della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi (cfr. considerando 3.3.) – ha ritenuto che il giudice può fondarsi su una perizia già agli atti se è ancora sufficientemente attuale (nel rispetto del principio della proporzionalità). L'elemento determinante non è il tempo trascorso dalla redazione della perizia, ma l'evoluzione prodottasi da allora. E' pertanto concepibile che il giudice, per decidere, si basi su un parere peritale relativamente vecchio se la situazione non è mutata nel frattempo; secondo le circostanze, è sufficiente anche solo un complemento alla precedente perizia (decisione TF 6B_555/2008 del 23.9.2008; DTF 128 IV 241). La situazione odierna di RI 1 non è tuttavia la stessa di quella del mese di novembre 2007, quando la Commissione si è pronunciata. Allora, si trovava ancora collocato presso la Clinica psichiatrica cantonale, aveva terminato gli studi liceali e prevedeva di studiare a _____; oggi, è residente nel Canton _____, alloggia presso la _____, segue una cura farmacologica ed una psicoterapia, frequenta l'università ed intende andare a vivere con la nonna materna e, successivamente, dopo avere trovato un lavoro a metà tempo, da solo. E' quindi manifesto che le condizioni sulle quali fondarsi / dalle quali partire per esprimersi sulla concessione della liberazione condizionale da misura terapeutica non sono le medesime. In queste circostanze, non si comprende – perché il giudice dell'applicazione della pena non lo spiega in violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. [che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito all'obbligo di motivazione, decisione TF 1B_159/2009 del 26.8.2009; G. PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, *Strafprozessrecht*, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 214 s./260/576)] – per quali ragioni il rapporto 26.11.2007 della Commissione “ (...) mantiene la propria validità ” (decisione 2.7.2009, p. 26, inc. GIAP _____). Questa conclusione – la piena validità del parere – sembra, in realtà, dovuta a “ forza maggiore ”. Il 14.5.2009 il presidente della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi – interpellato il 13.5.2009 dal giudice dell'applicazione della pena per sapere se ritenesse necessario un aggiornamento del suo rapporto 26.11.2007 o se esso potesse essere confermato – gli aveva comunicato che la convocazione della Commissione ed il successivo esame del caso erano questioni piuttosto laboriose, che – come presidente – non aveva la competenza per decidere se il rapporto reso fosse ancora valido o se dovesse essere aggiornato, che era il giudice dell'applicazione della pena a dover decidere la questione e che – qualora l'indagine per risolvere se concedere la liberazione condizionale si fosse avverata più lunga del termine dell'1.7.2009 – nulla ostava ad una proroga della misura. L'impossibilità, di fatto, di acquisire agli atti un nuovo parere della Commissione rispettivamente un complemento al rapporto 26.11.2007 [così come avvenuto con riferimento alla perizia del dr. med. _____, al quale il giudice dell'applicazione della pena aveva richiesto una (ri)valutazione di RI 1 (“ Questo aggiornamento peritale è indispensabile anche alla luce del trasferimento, nel frattempo intervenuto, di RI 1 dalla Clinica psichiatrica cantonale di _____ al carcere aperto di _____ nel Canton _____ ”, nomina di perito 1.4.2009)] non permette tuttavia di accontentarsi di un rapporto non più attuale e di conseguenza di prescindere dall'opinione,

di oggi, della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, in considerazione del suo ruolo – fissato dalla legge all'art. 62d cpv. 2 CP – nella liberazione condizionale da misura terapeutica stazionaria [cfr. decisione 2.7.2009 del giudice dell'applicazione della pena, p. 30 (inc. GIAP _____), sul Messaggio del Consiglio federale circa i suoi compiti; cfr., anche, considerando 3.3.]. Spetta peraltro alla Commissione di adeguatamente organizzarsi per ossequiare i suoi compiti nell'ambito della citata liberazione.

E. 4.3

Si giustifica ritornare l'incarto al giudice dell'applicazione della pena affinché acquisisca agli atti il parere attuale su RI 1 della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi rispettivamente un aggiornamento del di lei rapporto 26.11.2007. Dovrà, poi, riesaminare la fattispecie e ripronunciarsi in merito.

E. 5

. Questa Camera, con giudizio 24.10.2008, aveva respinto il ricorso 11/14.7.2008 di RI 1 contro la decisione 1.7.2008 del giudice dell'applicazione della pena (inc. GIAP _____) in difetto di prognosi favorevole, con riferimento in particolare alla situazione abitativa futura presso la nonna. Aveva indicato che “ I competenti servizi cantonali del Canton Ticino, rispettivamente del Canton _____ sono pertanto chiamati a verificare concretamente la prospettiva di residenza del ricorrente presso la nonna materna, in vista di un alloggio esterno (nel contesto di una misura stazionaria) o di una liberazione condizionale (assortita da condizioni), prevedendo e seguendo detto rapporto personale ” (decisione 24.10.2008, p. 17, inc. CRP _____). Ora, trascorso quasi un anno, si deve constatare che tale accertamento non è (ancora) stato fatto. Lo stesso giudice dell'applicazione della pena, nella decisione qui impugnata, ha evidenziato che “ grazie alla collaborazione dei competenti servizi del Canton _____, si potrà durante i prossimi mesi concretizzare un serio progetto di presa a carico di carattere medico, farmacologico, psicologico, sociale, professionale e famigliare a favore di RI 1 ” (decisione 2.7.2009, p. 31, inc. GIAP _____; cfr. anche p. 28 della medesima decisione), programma che non deve essere procrastinato oltre: la concretizzazione del progetto costringerà infatti il ricorrente a confrontarsi con potenziali situazioni di stress (ciò che permetterà alle competenti autorità di ulteriormente / meglio valutare il suo caso). L'accertamento inerente la situazione della nonna materna, presso la quale il ricorrente vorrebbe andare a vivere, è peraltro indispensabile anche con riferimento ai compiti della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, che – per pronunciarsi con il suo rapporto – deve, evidentemente, avere un quadro il più completo possibile di tutti gli elementi che possono / potrebbero influenzare il comportamento futuro di RI 1.

E. 6

. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili ridotte. Per questi motivi, richiamati gli art. 59/62 CP, 339/341 CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza la decisione 2.7.2009 del giudice dell'applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. GIAP _____) è annullata ai sensi dei considerandi. §§ L'incarto è ritornato al giudice dell'applicazione della pena che acquisirà agli atti un parere attuale su RI 1 della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi rispettivamente un aggiornamento del di lei rapporto 26.11.2007 e – di seguito – si (ri)pronuncerà sulla concessione della liberazione condizionale da misura

terapeutica stazionaria (art. 62 CP). §§§ La misura terapeutica stazionaria giusta l'art. 59 CP nei confronti di RI 1 è mantenuta fin quando il giudice dell'applicazione della pena si potrà esprimere sulla concessione della liberazione condizionale da misura terapeutica stazionaria (art. 62 CP). 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, _____, CHF 600.-- (seicento) a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto: Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF). 4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.